

**Associazione di Associazioni
Poiesis - CSV
Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Brindisi**

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita con sede legale a Brindisi, in via Dalmazia n.31/C, l'Associazione "Poiesis-CSV" (Centro Servizi Volontariato della provincia di Brindisi). La sede legale potrà successivamente variare in virtù di deliberazione dell'assemblea in seduta ordinaria, senza che ciò comporti modifica del presente statuto. E' possibile istituire sedi operative in tutto il territorio provinciale, su delibera del Consiglio direttivo.

2. Poiesis-CSV è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha come scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

3. Per il suo funzionamento Poiesis CSV promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

4. L' Associazione ha durata indeterminata

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. Poiesis-CSV garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione. Beneficiarie delle attività finanziate a norma della legge 11 agosto 1991 n.266 sono le organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge regionale della Puglia 16 marzo 1994 n.11.

2. Le prestazioni dell'associazione potranno essere rese, inoltre, in favore di soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, mediante l'utilizzo di proventi rivenienti da diversa fonte. Detti proventi saranno autonomamente amministrati, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 08.10.1997.

3. In particolare potrà:

- a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
- c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico e fiscale;
- d) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- e) attuare studi e ricerche;
- f) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali e del Terzo settore;

- g) fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione;
- h) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- i) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini come da Statuto.

Art. 3 SOCI

1. Sono soci fondatori di Poiesis CSV nelle persone di un loro rappresentante, le seguenti associazioni: *Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), presidenza provinciali di Brindisi e Circoli cittadini; A.R.C.I. Nuova associazione, Comitato territoriale di Brindisi e Circoli Cittadini; Unione Sportiva ACLI , Comitato provinciale; U.I.S.P., Comitato Provinciale; Gruppi di Volontariato Vincenziano Provincia di Brindisi; Associazione Genitori De La Nostra Famiglia sezionedi Brindisi e Ostuni; AUSER Comitato Provinciale; Associazione Maestri del lavoro d'Italia Consolato Provinciale; Gruppo Caritas Parrocchia S. Vito martire Brindisi; Associazione Tenda per la pace; Associazione Io Donna; Associazione Runi Runi; Centro occupazionale portatori di handicap; legambiente circolo Tonino Di Giulio; Associazione Centro studi europeo Il Segno mediterraneo; ARCI Ragazzi di Francavilla Fontana; Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento; Associazione Compagni di Strada; Associazione la Rinascita; Casa di accoglienza caritas betania; Associazione Bartolo Longo.*

2. In qualità di soci ordinari possono aderire a Poiesis CSV nelle persone di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni del Terzo settore, con sede legale e/o operativa nella provincia di Brindisi, aventi le seguenti caratteristiche:

- associazioni e organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale;
- associazioni e organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle finalità ed alle attività del mondo del volontariato.

3. Le organizzazioni di volontariato devono costituire la maggioranza assoluta dei soci. E' espressamente vietata la temporaneità o limitazione della partecipazione alla vita associativa da parte dei soci.

4. Nel caso di organizzazioni con più articolazioni a livello provinciale che abbiano la stessa denominazione, o di organizzazioni giuridicamente distinte che facciano comunque capo ad un unico centro di interessi e di controllo, può essere ammessa quale socia solo l'articolazione o l'organizzazione che esercita il coordinamento provinciale. In mancanza di coordinamento provinciale, può essere ammessa l'articolazione designata dal livello regionale e/o nazionale. Qualora manchino anche tali livelli di coordinamento, potrà richiedere l'ammissione l'articolazione o l'organizzazione designata di comune accordo dai gruppi che operano sul territorio provinciale. In ogni caso rimane impregiudicata la libera decisione dell'assemblea dei soci CSV Poiesis in ordine all'ammissibilità dell'organizzazione.

5. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Comitato direttivo che la sottopone col proprio parere all'Assemblea che si esprime entro tre mesi dal ricevimento.

6. La qualità di socio si perde per dimissioni o decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato direttivo o di almeno 1/5 dei soci rappresentati in Assemblea.

7. I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti nei medesimi organi, nella persona dei propri rappresentanti;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- d) approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

8. Sono tenuti ad osservare le leggi vigenti, nonché lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali.

Art. 4 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei garanti;
- e) il Collegio dei revisori.

Art. 5 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composto dai soci fondatori e dai soci ordinari.

2. Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Direttore e i rappresentanti delle Delegazioni, salvo, per quanto riguarda i rappresentanti delle Delegazioni, diversa delibera dell'Assemblea.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno tre volte l'anno e ogni volta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

4. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria, mediante convocazione scritta da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione, mediante almeno uno dei seguenti mezzi; Fax, Racc.A/r , email certificata PEC, telegramma .

5. L'Assemblea in seduta ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

6. L'Assemblea in seduta straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei presenti

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ogni socio validamente rappresentato in assemblea, ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. L'Assemblea in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i soci dell'Associazione il Presidente e i Vice presidenti, di cui uno vicario.
- b) discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- d) determinare il numero dei componenti il Comitato direttivo;
- e) eleggere e/o revocare i membri del Comitato direttivo;
- f) nominare i componenti del Collegio dei garanti e dei Sindaci Revisori;
- g) discutere e approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali e delle Delegazioni;
- h) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- i) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

10. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque, compresi il Presidente, i Vice Presidenti ed il rappresentante nominato dal CO.GE , e comunque sempre in numero dispari

2. Ai membri eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione si affianca un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall' art. 2, comma 6, lettera d), del DM 08/10/97. I componenti del Comitato Direttivo devono essere costituiti, nella misura di almeno 1/3, da rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato.

3. I rappresentanti delle Associazioni non possono essere eletti, quali componenti del Comitato Direttivo, per più di due mandati consecutivi, anche se facciano o abbiano fatto parte di Associazioni diverse.

4. Qualora un componente del Comitato Direttivo non rappresenti più l'Associazione per cui è stato eletto, decade dalla carica.

5. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni volta che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.

6. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Di conseguenza, per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

7. Il Comitato direttivo può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sedute senza diritto di voto. L'ammissione degli esperti è deliberata dalla maggioranza dei membri presenti nella riunione del Comitato in cui detti consulenti sono chiamati a partecipare.

8. Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea in seduta ordinaria.

9. Il Comitato direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) decide in ordine alla nomina ed alla revoca del direttore e del Comitato scientifico;
- c) elegge al suo interno il Tesoriere;
- d) determina le sedi operative dell'Associazione;
- e) propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- f) predispone per l'assemblea dei soci, su proposta del Direttore, il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
- g) decide, anche su proposta del Direttore, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- h) redige su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- i) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'assemblea;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- m) propone all'assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

10. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni, ed è rieleggibile nei limiti di quanto disposto dal comma 3

11. I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate in dipendenza della loro carica.

12. L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria può revocare il mandato all'intero Comitato Direttivo qualora, successivamente alla elezione, venga meno la fiducia nella maggioranza dei suoi componenti. La revoca può riguardare, per lo stesso motivo, anche singoli membri del Comitato. L'assemblea è chiamata ad eleggere i nuovi componenti secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 8, del presente Statuto.

13. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il nuovo componente viene eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria .

Art. 7 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.
3. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Comitato direttivo.
4. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti, funzioni e poteri ai Vice Presidenti. In caso di vacatio o di grave impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.
5. Il mandato del Presidente e dei Vice presidenti coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo.

Art. 8 DIRETTORE

1. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo con la funzione di segretario, elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo; ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

Art. 9 TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della cassa del CSV e della tenuta delle scritture contabili, collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi decisi dal Comitato direttivo.
2. Il mandato del Tesoriere coincide, sul piano temporale, con quello del Comitato Direttivo.

Art. 10 COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Interpreta le norme di legge, statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.
3. Dirime le controversie insorte fra soci, fra soci e aspiranti soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.
4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

1. Il collegio dei Sindaci revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni, ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, preferibilmente iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera D del DM 08/09/1997.
3. I membri effettivi eleggono un loro presidente.
4. Il Collegio ha il compito di:
 - a) esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
5. Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
6. La carica di Sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione.
2. La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 DELEGAZIONI TERRITORIALI

1. L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio con Delegazioni promosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.
2. Attraverso appositi momenti consultivi le organizzazioni di volontariato appartenenti a ciascuna delegazione concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività di servizio nel loro territorio.

Art. 14 BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, il bilancio consuntivo e

preventivo, da sottoporre all'assemblea che li discute e approva entro e non oltre i termini dettati annualmente dal Comitato di Gestione per la Puglia, dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;

3. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art 15 e DM 08/10/97 art. 2
- e) quote sociali.

4. E' vietata durante la vita dell' associazione la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo, o da almeno 1/3 dei soci, all'assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

2. Le deliberazioni vengono adottate secondo le prescrizioni dell'art. 5, comma 6 e 7 , del presente Statuto

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

2. In tal caso il patrimonio dell'associazione dedotte le passività sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto, o ai fini di pubblica utilità

Art. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.
